



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE ORDINARIO  
TREVISO

Treviso, 27/10/2021

PROT N° 2680/2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Letto l' **art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 N° 69**, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 giugno 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 N° 114, il cui testo, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto della possibilità per talune categorie di laureati in giurisprudenza, puntualmente individuate e in possesso dei requisiti indicati dal sopracitato ART. 73, di **"accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso ... gli uffici requirenti di primo ... grado ... della durata complessiva di diciotto mesi"**;

Tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella *"Risoluzione sui tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari"* adottata il 29 aprile 2014;

Rilevato che appare opportuno emanare, con cadenza annuale, un apposito bando per lo svolgimento dei tirocini formativi;

INVITA

i laureati in giurisprudenza interessati e in possesso dei requisiti indicati, a presentare domanda per accedere ad uno **stage formativo aperto a n.6 aspiranti tirocinanti (con riserva di eventuale ampliamento dei posti disponibili)**, stage organizzato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di TREVISO con le modalità descritte, alle condizioni indicate e con l' osservanza degli obblighi imposti nel documento allegato e denominato "PROGETTO FORMATIVO", producendo contestualmente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al **1° comma dell'art. . 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69** nel testo vigente alla data del bando.

Tanto premesso:

DISPONE CHE

1. La domanda di accesso, redatta su carta semplice utilizzando **il modulo allegato** e indirizzata al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TREVISO, deve essere **depositata** presso la Segreteria del Procuratore in TREVISO, VIALE VERDI 16-18, PIANO III°, STANZE 319 – 321 ovvero **trasmessa via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica PROT.PROCURA.TREVISO@GIUSTIZIACERT.IT entro il 30 novembre 2021.**
2. Alla domanda di accesso dovranno essere allegati i **seguenti documenti**:
  - Copia della **carta d' identità** in corso di validità
  - copia della tessera di **codice fiscale**
  - **Certificazione universitaria relativa al diploma di laurea (conseguito entro la data indicata per la presentazione della domanda) e al voto di laurea (non inferiore a 105/110) ovvero ai voti di esame attribuiti nelle materie indicate del 1° comma dell'art. 73.**

Nel caso in cui non fosse possibile allegare la certificazione universitaria al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere prodotta entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione della domanda, termine eventualmente prorogabile solo in caso di documentato ritardo nel rilascio da parte della amministrazione universitaria.

3. L' Ufficio si riserva di effettuare un colloquio con l' aspirante dopo la presentazione della domanda.
4. L' ammissione allo stage formativo, una volta verificati l' esistenza dei requisiti richiesti, la regolarità, la completezza e la pertinenza della documentazione prodotta e valutato positivamente l' esito dell' eventuale colloquio sostenuto dall' aspirante, sarà comunicata a quest' ultimo entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della domanda.  
Entro e non oltre tre (3) giorni dalla avvenuta comunicazione l' aspirante ammesso al tirocinio formativo può comunicare la sua eventuale rinuncia.
5. Nell' ipotesi in cui il numero delle domande ritenute valide per l' ammissione allo stage formativo superi il numero dei posti disponibili, l' Ufficio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel 2° comma dell'art. 73 DL n° 69/2013 (e successive modificazioni e integrazioni), riconoscerà preferenza per l' ammissione, nell' ordine, a:
  - MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI NEL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI INDICATI NEL 1° COMMA;
  - VOTO DI LAUREA;
  - MINORE ETA' ANAGRAFICAA parità dei requisiti sopraindicati si riconosce preferenza ai **CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN MATERIE GIURIDICHE SUCCESSIVI ALLA LAUREA.**
6. La sottoscrizione da parte del tirocinante ammesso del "PROGETTO FORMATIVO" predisposto dall' Ufficio vincola il tirocinante al rispetto di tutte le indicazioni, le prescrizioni e le condizioni date e illustrate nel progetto stesso.

#### DISPONE INFINE CHE

Il presente bando e relativi allegati siano pubblicati nel sito della Procura, affissi nella bacheca della Procura, e comunicati a:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – Facoltà di Giurisprudenza
  - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DI PADOVA
  - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO, DI BELLUNO E DI VENEZIA
- autorizzando fin d' ora ogni ulteriore utile diffusione dei documenti stessi da parte di tali Istituzioni e Organismi e del Dirigente Amministrativo dell' Ufficio.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

IL PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA F.F.  
*Massimo De Bortoli*

#### ALLEGATI:

- Testo vigente dell'art. **73 del D.L. 21 giugno 2013 N° 69**, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO 2013 N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 giugno 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 N° 114.
- Modulo di presentazione della domanda
- Progetto formativo

**Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  
(13G00116)**

Vigente al: 29-1-2019

**Capo II  
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**

Art. 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', **((possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.))** PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi

Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. (1)

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. (1)

5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e **((con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'))** con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono

rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12. ~~COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.~~

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a

parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al terzo periodo del comma 3 del presente articolo "le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»" e che al terzo periodo del comma 5 del presente articolo "le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»".

**AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE ORDINARIO  
TREVISO**

Il sottoscritto dott. \*

nato a \*

il \*

residente in \*

in via \*

CF

Indirizzo al quale chiede sia inviata ogni comunicazione relativa al presente bando e/o al programma formativo al quale desidera accedere\*

**Visto il Bando N°                      in data:**

**CHIEDE**

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica organizzata dall' Ufficio, ai sensi dell' ART. 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 GIUGNO 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 AGOSTO N° 114;

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall' ART. 76 del DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data \*                      presso l'Università di \*
- b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (c.d. "requisiti di onorabilità di cui all' ART. 42/TER, 2° COMMA, LETT. G del RD 30 GENNAIO 1941 N° 12) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali iscritti nei suoi confronti;
- c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
  - diritto costituzionale, voto: \*
  - diritto privato, voto: \*
  - diritto processuale civile, voto: \*
  - diritto commerciale, voto: \*
  - diritto penale, voto: \*
  - diritto processuale penale, voto: \*
  - diritto del lavoro, voto: \*
  - diritto amministrativo, voto: \*pari ad una media del: \*
- d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: \*

- e) di essere iscritto alla pratica forense e/o alla pratica notarile presso: \*<sup>1</sup>
- f) di essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali: \*
- g) di essere stato ammesso ad un dottorato di ricerca per \*                      presso\*

Ai fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le seguenti materie: \*

### **DICHIARA**

Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda di essere informato che:

1. per quanto qui non espressamente indicato o richiamato il "tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari" è regolato e svolto ai sensi dell' ART. 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 GIUGNO 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 AGOSTO N° 114;
2. una volta ammesso allo stage sarà affidato ad un Magistrato formatore designato dal Procuratore Capo dell' Ufficio e dovrà rispettare il progetto predisposto per la sua formazione teorico-pratica, impegnandosi in particolare a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie comunque acquisiti nel corso dello stage, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività e di astenersi dalla relativa deposizione testimoniale;
3. una volta ammesso allo stage sarà ammesso ai corsi di formazione decentrata riservati sia ai Magistrati dell' Ufficio che agli ammessi al tirocinio formativo;
4. una volta ammesso allo stage le dotazioni strumentali, l' accesso ai sistemi informatici ministeriali in uso presso l' Ufficio e la relativa assistenza tecnica saranno forniti dal Ministero della Giustizia;
5. una volta ammesso allo stage non può / non potrà esercitare attività professionale innanzi l' Ufficio ove lo stesso si svolge né può / né potrà rappresentare e/o difendere in ogni fase le parti dei procedimenti trattati / gestiti dal Magistrato formatore e/o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
6. lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali ed assicurativi;

---

<sup>1</sup> Indicare l' Ordine professionale di riferimento e i dati relativi allo studio legale ovvero notarile presso il quale è in corso o è stata svolta la pratica professionale.

7. una volta ammesso allo stage gli verrà attribuita una borsa di studio alle condizioni e nei limiti indicati dagli ARTT. 8/BIS e 8/TER dell' ART. 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 GIUGNO 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 AGOSTO N° 114;
8. lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Capo dell' Ufficio, anche su eventuale proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute esigenze organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario valutato anche in relazione all' immagine e al prestigio dell' Ordine Giudiziario o in relazione ai possibili rischi per la indipendenza e l' imparzialità dell' Ufficio.
9. I suoi dati personali saranno / potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, nell' ambito e per le finalità della organizzazione e dello sviluppo stage formativo per il quale ha presentato domanda.

---

(luogo e data)

**IL RICHIEDENTE**

---

(firma per esteso e leggibile)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE ORDINARIO  
TREVISO**

**TREVISO, 27 OTTOBRE 2021**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Premesso che l' **ART. 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69**, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 GIUGNO 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 AGOSTO 2014 N° 114, prevede la possibilità per talune categorie di laureati in giurisprudenza, puntualmente individuate e in possesso dei requisiti indicati dallo stesso articolo di **"accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso ... gli uffici requirenti di primo ... grado ... della durata complessiva di diciotto mesi"**;

Considerato che in caso di ammissione alla formazione teorico-pratico organizzata presso l' Ufficio la persona ammessa assiste e coadiuva il Magistrato al quale è stata affidata nel compimento delle ordinarie attività di lavoro;

Considerato altresì che l' attestazione relativa all' esito positivo dello stage:

- Costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 APRILE 2006 N° 160, e successive modificazioni;
- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale finalizzato all' accesso alla professione di avvocato e di notaio;
- è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all' ART. 16 D.LVO 17 NOVEMBRE 1997 N° 398;
- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell' ART. 5 DPR 9 MAGGIO 1994 N° 487, nei concorsi indetti dall' amministrazione della giustizia, dall' amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale (GOT) e a vice procuratore onorario (VPO);

Viste la *"Risoluzione sui tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari"* del 29 APRILE 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, ancorchè adottata quando (ancora) il tirocinio non era previsto presso gli uffici requirenti, risoluzione nella quale si dà essenzialmente atto della possibile positiva incidenza di tali tirocini sulla complessiva efficienza della attività giudiziaria, la riduzione dei procedimenti e lo smaltimento dell' arretrato nell' ottica del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, incidenza resa possibile dall' affiancamento del Tirocinante al Magistrato professionale con compiti di studio, di ricerca e di redazione di bozze dei provvedimenti tipici e la *"Risoluzione sui tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari"* del 24 LUGLIO 2019 del Consiglio Superiore della Magistratura;

Tutto ciò premesso e valutato anche ai fini della più completa possibile formazione teorico-pratica del Tirocinante;

**PREDISPONE IL SEGUENTE PROGETTO FORMATIVO  
E INDICA LE SEGUENTI CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. La persona ammessa allo stage (Tirocinante) è affidata ad un Magistrato dell' Ufficio individuato dal Procuratore (c.d. Magistrato Formatore), anche tenuto conto delle eventuali disponibilità manifestate in tal senso dai Magistrati in servizio, e che comunque abbia superato la prima valutazione di professionalità<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In analogia con quanto previsto per la scelta dei Magistrati affidatari dei MOT.

E' sempre fatta salva tuttavia la possibilità di affidare il Tirocinante anche ad altri Magistrati, individuati dal Magistrato Formatore e/o dal Procuratore, per affinare il suo livello di conoscenza e/o di esperienza in relazione soprattutto alla particolare attività dei gruppi di lavoro specializzato istituiti presso l' Ufficio.

2. Nel caso di stage svolto in via esclusiva presso l' Ufficio, il Tirocinante garantisce la sua presenza in Ufficio per **5 giorni alla settimana, anche non consecutivi, con un impegno giornaliero di almeno 5 ore.**  
Diverse modalità di frequentazione e di orario possono essere tuttavia concordate dal Tirocinante con il Magistrato Formatore, valutate le esigenze tanto del Tirocinante quanto dell' Ufficio.
3. Nel caso in cui lo stage sia svolto, come previsto dalla normativa di riferimento, contestualmente ad altre attività (compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l' accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali - SSPL), il Tirocinante garantisce la sua presenza in Ufficio per **3 giorni alla settimana, anche non consecutivi, con un impegno giornaliero di almeno 5 ore.**  
Diverse modalità di frequentazione e di orario possono essere tuttavia concordate dal Tirocinante con il Magistrato Formatore, valutate le esigenze tanto del Tirocinante quanto dell' Ufficio e in collaborazione, a seconda dei casi, con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, il Consiglio Notarile e la Direzione delle SSPL.
4. Il Tirocinante affianca, **assiste e coadiuva** il Magistrato Formatore nel compimento di tutte le sue ordinarie attività nonché nello **studio dei "casi"** sottoposti alla sua attenzione e nella **ricerca** e consultazione, anche per via informatica, delle fonti normative di riferimento e dei relativi precedenti di dottrina e di giurisprudenza.  
In tale ambito il Tirocinante, anche per conoscere e apprezzare appieno il ruolo, la funzione e l' attività del Pubblico Ministero, tanto nell' ambito del diritto penale quanto in quello civile, **accede a tutti i fascicoli processuali assegnati** al Magistrato Formatore (fatta eccezione per quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali egli versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi e/o relativi ai procedimenti trattati dall' avvocato e/o dallo studio presso il quale egli ha svolto o svolge l' eventuale pratica professionale), **assiste a tutti i colloqui e partecipa a tutti gli incontri** intrattenuti dal Magistrato Formatore e/o dal Magistrato affidatario con il Procuratore, gli altri Magistrati dell' Ufficio, il MAGRIF (soprattutto per le esigenze informatiche connesse al tirocinio), il personale dipendente, la Polizia Giudiziaria, i rappresentanti del Foro, i Giudici e l' utenza, sempre che il Magistrato Formatore e/o affidatario o il Procuratore non ritengano inopportuna, per ragioni di riservatezza o altri particolari motivi, la sua presenza. Il Tirocinante **partecipa alle udienze** del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il Giudice ritenga di non ammetterlo.  
Il Tirocinante, nella sua attività, deve impegnarsi nella **ricerca giurisprudenziale e dottrina**, nella **redazione di bozze** degli atti e dei provvedimenti tipici dell' Ufficio e/o nella predisposizione di deleghe alla Polizia Giudiziaria o di richieste ad altre Autorità nonché nello **studio e nella gestione dei procedimenti e dei processi** in corso davanti al Giudice e individuati da Magistrato Formatore.  
L' attività del Tirocinante deve essere inoltre orientata, nel perseguimento delle finalità individuate dal Legislatore con la previsione di una specifica "*Formazione presso gli Uffici Giudiziari*" all' interno delle "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell' economia*", anche e per quanto possibile, alla definizione del maggior numero possibile dei procedimenti assegnati al Magistrato Formatore, e con iscrizione risalente nel tempo, allo scopo di contribuire efficacemente alla realizzazione del principio della ragionevole durata del processo.
5. Il Tirocinante, oltre ad assistere e coadiuvare il Magistrato Formatore e quello eventualmente indicato come affidatario, deve rapportarsi, con assiduità e con le modalità e nei tempi che saranno concordati tra il Procuratore e il Magistrato Formatore, anche con il Procuratore al fine di **conoscere e apprezzare i poteri (anche organizzativi) del Capo dell' Ufficio** e la sua peculiare attività, particolarmente nella valutazione e nella qualificazione giuridica delle notizie di reato comunque pervenute al Pubblico Ministero e nei momenti di indirizzo, di orientamento e di "controllo" della attività dei Sostituti, della Polizia Giudiziaria e del Personale dipendente.
6. L'attività del Tirocinante si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato Formatore e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività e di astenersi da ogni deposizione testimoniale in merito.
7. Il Tirocinante si impegna al rispetto della normativa in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Il Tirocinante è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i Magistrati dell' Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata specificamente dedicati e organizzati secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura (SSM).
9. il Tirocinante non può esercitare attività professionale forense innanzi l' Ufficio ove lo stesso è impegnato nello stage formativo nè può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato Formatore e affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
10. Le dotazioni strumentali del Tirocinante, la sua possibilità di accedere ai sistemi informatici ministeriali e la relativa assistenza tecnica sono fornite direttamente dal Ministero della Giustizia.
11. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi.  
Al Tirocinante è attribuita, ai sensi del **COMMA 8/TER dell' ART. 73 del D.L. 21 GIUGNO 2013 N° 69**, convertito con modificazioni dalla L. 9 AGOSTO N° 98 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 24 GIUGNO 2014 N° 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 AGOSTO 2014 N° 114, disposizione alla quale qui si rinvia espressamente, una borsa di studio nella misura, alle condizioni e nei limiti indicati.
12. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Capo dell' Ufficio, anche su proposta del Magistrato Formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l' indipendenza e l' imparzialità dell' ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonchè per l'immagine e il prestigio dell' ordine giudiziario.
13. Al termine dello stage formativo e al fine del rilascio della attestazione relativa all' esito positivo dello stesso, il Magistrato Formatore, eventualmente acquisita anche da terzi ogni utile informazione, redige una relazione sull' esito del tirocinio e la trasmette al Procuratore Capo dell' Ufficio al quale lo stesso Tirocinante può trasmettere, agli stessi fini, una sua auto-relazione.